

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA PRESSO LA FIERA-MERCATO DELL'ANTIQUARIATO "COS'ANTICHE"

Approvato con delibera C.C. n. 250 del 31.07.2000, controllata dal CO.RE.CO. in data 22.08.2000, Prot. n. 9136.

- Modificato con delibera C.C. n. 99 del 15.04.2002;
- Modificato con delibera C.C. n. 231 del 18.10.2004;
- *Modificato con delibera C.C. n. 150 del 28.07.2010;*
- *Modificato con delibera C.C. n. 167 del 27.07.2011.*

#### INDICE

Art. 1	Tipologia dei posteggi	Pag. 3
Art. 2	Localizzazione dei posteggi	Pag. 3
Art. 3	Posteggi: migliorie – concessione – scambio – Modalità di presentazione domande	Pag. 3
Art. 4	Trasferimento – reintestazione – volturazione	Pag. 4
Art. 5	Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio	Pag. 5
Art. 6	Graduatorie dei titolari di posteggio e degli operatori non titolari di posteggio	Pag. 5
Art. 7	Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento	Pag. 6
Art. 8	Assenze – Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati	Pag. 6
Art. 9	Circolazione stradale	Pag. 6
Art. 10	Sistemazione delle attrezzature di vendita	Pag. 6
Art. 11	Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	Pag. 7
Art. 12	Canoni e tasse	Pag. 7
Art. 13	Sanzioni	Pag. 7

#### Art. 1 Tipologia dei posteggi

La Fiera-Mercato dell'Antiquariato denominata "Cos'Antiche" trova svolgimento ogni 4° Sabato di ogni mese, a partire dal mese di Settembre di ogni anno fino al mese di Maggio dell'anno successivo. Il calendario della fiera può essere modificato temporaneamente, per particolari esigenze o su motivata richiesta degli operatori, con atto di Giunta comunale.

Oggetto delle operazioni di vendita che avvengono nell'ambito della manifestazione sono i beni di valore artistico, tradizionale e/o storico, nonché gli oggetti da collezione.

Indicativamente, la Fiera-Mercato è contraddistinta dalle seguenti merceologie: mobili, orologeria, oggetti di metallo, ceramiche e porcellane, oggetti d'uso domestico, vetro, stampe e libri, articoli per la scrittura, monete e francobolli, giocattoli vari, articoli di ottica ed ingegneria, vestiti e tessuti d'epoca.

Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche tramite posteggi di vendita risultano istituiti n. 21 posteggi.

#### Art. 2 Localizzazione dei posteggi

I n. 21 posteggi di cui sopra sono localizzati presso la Galleria del Centro Cittadino e configurati secondo la planimetria allegata sub A) al presente provvedimento. Detti posteggi sono assegnati per occupazione da attuarsi mediante installazioni mobili, e limitatamente al numero dei posteggi previsti.

#### Art. 3 Posteggi: migliorie – concessione – scambio Modalità di presentazione domande

#### 1. MIGLIORIA

- a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno fornisce l'elenco dei posteggi liberi: per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo.
- b) Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre.
- c) Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di cui al punto 7 della delibera di G.R. n. 1368/'99.

#### 2. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare , per la pubblicazione sul B.U.R.E.R.
- b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale concessione del posteggio deve contenere i seguenti elementi:
  - copia dell'autorizzazione d'esercizio che l'operatore intende utilizzare;
  - indicazione circa le eventuali presenze maturate in edizioni precedenti della manifestazione cui si fa riferimento;
  - indicazione dei generi che si intende porre in vendita;
  - indicazione della metratura occorrente, tenuto conto che comunque non potrà essere superato il limite massimo di superficie per i posteggi risultante dalla planimetria di mercato.

Essa va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è inoltrata con altre forme.

c) Domanda partecipazione alla fiera-mercato per i non titolari di posteggio: dovrà essere inviata o trasmessa direttamente, in bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni edizione annuale della manifestazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 4) della delibera di G.R. n. 1368 del 26/07/1999.

Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro a data appostovi dall'ufficio postale accettante. Per quelle inoltrate in altra forma, farà fede il timbro a data del Protocollo Generale del Comune.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive maturate nelle edizioni precedenti riferibili ad un'unica autorizzazione;
- in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa (punto 4 Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n.1368);
- esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti.
- d) Le presenze maturate nelle edizioni precedenti che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- e) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c.1 lett. a D.Lgs. 114/98), le presenze precedentemente maturate e l'anzianità d'azienda.
- f) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
- g) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse previste dalla normativa vigente.

#### 3. SCAMBIO POSTEGGIO

- a) E' ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett. h Deliberazione G.R. 1368/99) tra concessionari.
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero di posteggi in concessione interessati dallo scambio.

## Art. 4 Trasferimento – reintestazione- volturazione

#### 1) TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza;
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda;
- c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente;
- d) Il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto del settore merceologico del cedente;

e) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione formalizzato per la registrazione e previa presentazione della domanda di voltura al Comune competente.

## Art. 5 Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010;
  - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
  - c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il raggiungimento del limite di tre assenze, anche non consecutive, nel corso di ogni edizione; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi, che pertanto non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati per iscritto entro il 30° giorno dalla data di svolgimento della manifestazione;
  - d) Rinunci all'autorizzazione.
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nell'area occupata dalla manifestazione o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
- 3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata presenza alla manifestazione per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenza maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.
- 4) L'autorizzazione viene inoltre revocata per cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.
- 5) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio

#### Art. 6 Graduatorie dei titolari di posteggio e degli operatori non titolari di posteggio

- 1) Presso l'ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - a) La planimetria dell'area con indicazione numerata dei posteggi.
  - b) Elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
  - c) La graduatoria dei titolari di posteggio formulata, in base al punto 7, lett. a) e c) della delibera di G.R. n. 1368/99 tenendo conto di:
    - Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di concessione del posteggio, proprio o dei dante causa;
    - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.
  - d) La graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata, in base a:
    - Maggior numero di presenze effettive (riferite ad un'unica autorizzazione) maturate nella manifestazione.
    - Maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa autocertificata.
- 2) Copia costantemente aggiornata della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

#### *Art.* 7

#### Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di cui all'art. 6 del presente regolamento.
- 2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

#### *Art.* 8

#### Assenze

#### Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati

#### 1) ASSENZE dei concessionari di posteggio

a) I concessionari di posteggio non presenti alle ore 08.30 del sabato non potranno accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti per tutta la durata dell'edizione mensile.

#### 2) ASSENZE degli assegnatari di posteggio.

a) Gli operatori assegnatari di posteggio non presenti alle ore 08.30 del sabato non potranno accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti per tutta la durata dell'edizione mensile.

#### 3) ASSEGNAZIONE posteggi

#### temporaneamente non occupati

- a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari o assegnatari verranno assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui D.Lgs. 114/'98 presenti all'orario stabilito, in possesso di Partita I.V.A. e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
- b) Tali posteggi sono assegnati in base all'ordine occupato nella graduatoria stilata per gli operatori non titolari di posteggio.

### Art. 9 Circolazione stradale

1) Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce gli eventuali divieti e le eventuali limitazioni del traffico nell'area destinata alla manifestazione.

#### Art. 10 Sistemazione delle attrezzature di vendita

- 1) Le attrezzature e le merci esposte devono essere collocate negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine e puliti nell'aspetto e nel decoro.
- 2) In ogni caso non devono essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

- 3) I concessionari e assegnatari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 4) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
- 5) E' fatto divieto di alterare il suolo pubblico occupato infliggendovi pali, smuovendo la pavimentazione.

#### Art. 11 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

- 1) L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa manifestazione più di due posteggi.
- 3) L'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico per il quale l'autorizzazione è stata rilasciata.
- 4) Le operazioni di scarico e sistemazione della merce nell'area di pertinenza avvengono tra le ore 07.00 e le ore 08.30 del sabato La vendita ha inizio alle ore 08.30 del sabato ed ha termine alle ore 19.00 del sabato.
  - L'Amministrazione comunale non assume comunque nessuna responsabilità per ammanchi, rotture e/o deterioramento dei generi in vendita che si dovessero verificare nell'orario di svolgimento della manifestazione.
- 5) Con l'uso del posteggio, l'operatore commerciale assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 7) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, ed ogni altra disposizione di legge.
- 8) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori

#### Art. 12 Canoni e tasse

1) L'esercizio dell'attività di vendita è subordinato al preventivo pagamento del canone di occupazione spazi su aree pubbliche, nella misura e con le modalità previste dall'apposito Regolamento vigente al momento.

L'operatore commerciale ha l'obbligo di esporre, presso il banco di vendita, l'atto che autorizza l'occupazione e la ricevuta di pagamento del canone suddetto.

#### Art. 13 Sanzioni

- 1) Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi degli art. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L.689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:
  - a) da € 25,00 a € 500,00chi:
    - Non provvederà alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 11 del presente Regolamento;
    - occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
    - Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;

- Pone in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio;
- Incorre in ogni altra violazione dell'art. 11 del presente regolamento;
- b) da € 516,00 a € 3.098,00chi:
  - non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi.
- c) da € 2.582,00 a €. 15.493,00e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:
  - esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dal regolamento comunale.
- 2) Per le violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
- 3) Il mancato pagamento dei tributi locali inerenti allo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato
- 4) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso di due edizioni mensili della manifestazione), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a una edizione mensile.

